



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Angelina Augusta Baldissera – Presidente
- dott.ssa Vincenza Agnese - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 3310 del ruolo generale dell'anno 2015

vertente tra

ARCHEA ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI, con il patrocinio dell'avv. FRUGONI GIANLUIGI, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Brescia, Corso Magenta 43/d

-opponente-

e

FALL. EDILCINQUE S.R.L. – non costituito

-opposto-

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tribunale,

rilevato che, con istanza datata 20.09.2014, Emanuele Bianchi, quale legale rappresentante dello studio professionale Archea Studio Associato Architettura e Ambiente, ha chiesto di essere ammesso al passivo del fallimento Edilcinque s.r.l. in via privilegiata per la complessiva somma di € 6.344,00 a titolo di compenso professionale per l'attività dallo stesso compiuta come c.t.p. della società *in bonis* nell'ambito di un a.t.p. nell'anno 2013 (sent. fall. 28.10.2013);

rilevato che il g.d., con provvedimento del 26.11.2014, ha ammesso il credito integralmente al chirografo con la seguente motivazione: “escluso privilegio professionisti (studio associato)”;

rilevato che contro detto provvedimento l'istante ha proposto la presente opposizione chiedendo l'ammissione al passivo, quanto alla somma imponibile di € 5.000,00, al privilegio *ex art. 2751-bis* c.c. e, quanto agli accessori di cui alla pro forma e alla fattura, al chirografo;

rilevato che il fallimento non si è costituito;

rilevato che, per costante giurisprudenza, la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio *ex art. 2751-bis*, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale (Cass. civ., 20.04.2018, n. 9927);

rilevato che l'opponente ha prodotto, a dimostrazione dello svolgimento personale della prestazione, la seguente documentazione: copia del verbale dell'udienza del 11.4.2013, nella quale il procuratore di Edilcinque ha nominato Emanuele Bianchi c.t.p. (doc. 6); copia della relazione del c.t.u. che, nel descrivere le operazioni peritali, dà atto della presenza di Emanuele Bianchi alle medesime (doc. 7); copia delle osservazioni tecniche alla c.t.u. redatte dallo stesso Bianchi (doc.8); ritenuto che, alla luce della sopra richiamata giurisprudenza, tale documentazione sia idonea a dimostrare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio richiesto dall'istante; ritenuto pertanto che l'opposizione allo stato passivo debba essere accolta;

poste a carico del fallimento soccombente le spese di lite che si liquidano in € 108,28 per anticipazioni ed in € 2.767,00 per compenso professionale (valore indeterminabile; studio: € 1.620,00; introduttiva: € 1.147,00);

P.Q.M.

in accoglimento dell'opposizione promossa da ARCHEA ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI;

ammette ARCHEA ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI al passivo del fallimento EDILCINQUE S.R.L. per l'importo di € 5.000,00 al privilegio *ex art. 2751-bis* n. 2 c.p.c. e per € 268,80 al chirografo a titolo di IVA e cassa in relazione alla fatt. 32 del 18.12.2013; oltre Iva e cassa al chirografo al pagamento e all'emissione di fattura sull'importo di € 4.000,00;

condanna il fallimento EDILCINQUE S.R.L. a rifondere a ARCHEA ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI le spese di lite liquidate in € 108,28 per anticipazioni ed in € 2.767,00 a titolo di compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Brescia, 23/10/2018

Il Presidente
Angelina Augusta Baldissera